



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

Al Direttore Centrale Salute
Regione Aut. FVG
salute@certregione.fvg.it

e p. c.:

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie FVG

Al Vice Presidente
Regione Aut. FVG

Alla FROMCeO FVG

Agli Organi di Stampa

LORO SEDI

trasmessa via PEC

Oggetto: Vs. nota prot. n. 2327 del 27/1/2022 seguita dalla nota di Rettifica prot. n. 3264 del 01/2/2022. Esenzione/Differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 e Medici di Medicina Generale.

Con le note in oggetto, l'Amministrazione Regionale è intervenuta per disciplinare ulteriormente la materia relativa all'esenzione/differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ma invece che chiarire l'ha complicata; nella **circolare del 27/1 us.** - secondo paragrafo, si chiariva correttamente che *“il rilascio di tali certificazioni può essere effettuato solo dai medici che operano nei centri vaccinali delle Aziende ed Enti dei servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale e [...] che hanno attivamente partecipato alla campagna di vaccinazione anti SARS CoV-2 nazionale”*.

Tale condivisibile interpretazione, aderente alle vigenti disposizioni e alla Circ. DCS prot. n. 23310 del 06/08/2021, viene integrata al quinto paragrafo con la seguente previsione: *“Tale certificato di esonero all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art.4-quater co. 2 può essere rilasciato anche dal medico di medicina generale dell'assistito, che non potrà però certificare esonero ai sensi del DL 105/2021, ovvero per il green pass, se non vaccinatore.”*; e già qui iniziano i problemi in quanto si tratta di libera interpretazione che va oltre il dettato normativo.



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

Ma è nell'ultimo paragrafo che si supera la "decenza" interpretativa contraddicendo le precedenti declinazioni in quanto affermare che "***gli i medici che possono emettere tale certificato (di esenzione vaccinale) sono unicamente i Medici di Medicina Generale dell'assistito ...***" è fuorviante oltre che errato: proporre tale libera interpretazione in un atto pubblico con il concreto rischio di **creare false aspettative nei cittadini** che **già si rivolgono quotidianamente ai MMG, UNICO loro reale riferimento per le più svariate pratiche amministrative e per ottenere, IN SURROGA viste le difficoltà oggettive a contattare i Servizi preposti delle Aziende Sanitarie, INPS e INAIL, quelle informazioni su Quarantene/Isolamento/Certificati di Guarigione/Green Pass (che non arrivano in tempi congrui) che altri (Sanità Pubblica) dovrebbero fornire in attuazione di norme (emergenziali) stringenti e cogenti a partire dal Dpcm. 1/3/2020 e non i MMG** che sono gli unici Professionisti del SSR, pur non dipendenti, con gli studi e i telefoni aperti dalla mattina alla sera a disposizioni delle costanti lamentazioni, richieste improprie fino alle minacce da parte dei cittadini per le note criticità della Sanità pubblica, criticità evidenziate nella prima ondata e che non si è riusciti a prevenire nella quarta ondata nonostante fin dalla primavera 2020 il nostro Sindacato avesse proposto soluzioni.

Viste le criticità "interpretative" testé evidenziate ci siamo attivati come Sindacato: ci saremmo aspettati che la rettifica rispetto alla citata nota del 27/1 us., richiesta in più occasioni per le vie brevi, sanasse contraddizioni e declinazioni unilaterali e fantasiose perché poco o per nulla aderenti ai contenuti delle disposizioni vigenti, ed invece, con la circolare emanata sulla medesima materia il 1/2 us., il tentativo di sanare le contraddizioni della prima circolare ottiene l'effetto inverso: dalle nostre parti c'è proverbio che preferisco non riportare ma spiega bene che la pezza è peggio ...

Vediamo quindi cosa afferma la **Circ. prot. n. 0003264/P del 01/02/2022**; nel confermare la norma di legge, cioè il **comma 2 dell'art. 4 del DL.44/2021** che prevede testualmente che "*solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita*", **se ne deduce, secondo l'estensore di tale nota regionale, che "sia i medici vaccinatori (dei Centri vaccinali o MMG/PLS vaccinatori) che i medici di medicina generale dell'assistito possono attestare, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che i cittadini di cui agli artt. 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater non sono soggetti all'obbligo vaccinale per comprovati motivi di salute e che la vaccinazione può essere omessa o differita"**: ma siamo sicuri che sia stato declinato proprio il comma 2 dell'art. 4 del DL. 44/2021?

Quindi secondo l'interpretazione unilaterale della DCS "attestare condizioni cliniche documentate", ovvero redigere un certificato medico in cui il MMG su richiesta diretta dell'assistito e per l'uso che lo stesso ne debba fare - anche, come nel caso specifico, per l'esenzione da un atto vaccinale obbligatorio - attesti le condizioni cliniche documentate di cui l'assistito soffre, come dimostrato dal fac-simile trasmesso in allegato alla nota testé citata, **ha lo stesso significato di "redigere una certificazione di esenzione dall'atto vaccinale"**, atto che invece è in capo esclusivamente al Medico Vaccinatore, colui che valuta l'opportunità o meno di sottoporre il Cittadino a tale trattamento sanitario avendone la responsabilità.

Riteniamo utile a questo punto l'esegesi del testo di legge: il **MMG (NON VACCINATORE) ATTESTA "SPECIFICHE CONDIZIONI CLINICHE DOCUMENTATE"!** quindi: 1) **non emette certificati di esenzione** dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ma semplicemente 2) **riporta le condizioni cliniche documentate**: è tutto così semplice che alla fine



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

servirà ... una ulteriore rettifica; a sostegno delle critiche alle Circolari in oggetto e alle richieste che seguono, ci viene in soccorso la recente **Ordinanza del Cons. di Stato sez. III n. 6790 pubblicata il 22/12/2021** ove si chiarisce che il MMG “attesta [...]” e l’Azienda attraverso la propria organizzazione (ad es. Medici, anche di Medicina Generale, dei Centri vaccinali come previsto dalla **Circ. della DCS prot. n. 23310 del 06/08/2021**) verifica o i contenuti delle attestazioni dei MMG o la documentazione esibita al Centro vaccinale dal cittadino che ha prenotato la vaccinazione.

Dobbiamo anche osservare che se altri accettano passivamente e supinamente imposizioni di parte pubblica datrice o con poteri di indirizzo comunque qualificabili quali ordini di servizio - inserire i “*può*” riferiti ai Medici di Medicina Generale non è un’esimente -, noi non lo accettiamo e pertanto si **DIFFIDIA l’Amministrazione in indirizzo a ritirare immediatamente in autotutela le due circolari in oggetto** e la relativa allegata modulistica predisposte in palese difformità alle previsioni di legge e senza il dovuto confronto con le Rappresentanze Sindacali della Medicina Generale configurandosi tale attività quale comportamento antisindacale avendo Controparte pubblica esercitato nei confronti dei Medici di Medicina Generale libero professionisti convenzionati parasubordinati un potere autoritativo che giurisprudenza costante non permette ma anzi sanziona.

Si chiede pertanto di convocare le OO.SS. della Medicina Generale per condividere declinando, rispettando rigorosamente l’interpretazione testuale e la ratio della normativa de qua, le modalità applicative della normativa vigente in tema di esenzione/differimento dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 che per alcune categorie di cittadini è obbligatoria; insomma si chiede di addivenire a quella fruttuosa interlocuzione che produca soluzioni condivise, che con un termine inglese si definisce win-win.

Ci pare infine opportuno indicare di seguito anche la soluzione, semplice e aderente alle previsioni di legge, ed è questa: ***Le certificazioni*** (di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2) ***potranno “essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale”***. Tale soluzione è in linea anche con i contenuti del **nuovo Dpcm. su “esenti vaccino per green pass”** che si compone di 15 articoli e tre allegati tecnici e che ha ottenuto qualche giorno fa il via libera dal Garante Privacy; tale provvedimento, in corso di emanazione, prevede che ***“Il medico che emette la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all’assistito un’attestazione, in formato cartaceo o digitale, identificata con il codice univoco (CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente articolo e la motivazione che giustifica l’esenzione dalla vaccinazione anti- COVID-19, secondo le modalità riportate nell’Allegato C.”***. Il sistema si avvale della **piattaforma nazionale** (green pass) che sarà alimentata dai dati del sistema Tessera Sanitaria e, anche in questo caso, **i soggetti abilitati ad operare ed inserire dati sono i medici vaccinatori – anche Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta - delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, afferenti ai Servizi Sanitari Regionali.**

Citiamo infine due temi emblematici che toccano da vicino cittadini e Medici di Medicina Generale, criticità che si aggiungono a tutte quelle segnalate dal nostro Sindacato nei moltissimi, recenti o meno, interventi e che ci hanno indotto, visto che non vi è volontà di risolverli, e in modo condiviso, a proclamare fin dal 11/7/2021 lo Stato di Agitazione che tuttora si protrae e prima o poi sfocerà in azioni clamorose:



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org
cell. 328.5560373

1) **Green Pass.** Quotidianamente, soprattutto negli ultimi 30 giorni, i MMG sono subissati di richieste di informazioni da parte dei loro assistiti sul **mancato invio del Certificato di Guarigione** e/o sul **mancato tempestivo invio del Green Pass**, documento divenuto ormai indispensabile, nel caso siano soddisfatte le **condizioni previste dall'art. 9 comma 2 lett. a), b) e c) del DL. 52/2021**; tutti però dimenticano quanto previsto dall'**art. 14 del Dpcm. 12/10/2021, norma di salvaguardia che ci pare poco nota e mai adeguatamente pubblicizzata**, che si riporta di seguito ***“Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021”***: in sostanza il cittadino in carenza di green pass ma in possesso di idonei **certificati vaccinali - rilasciati anche dai MMG se vaccinatori - o certificati di fine isolamento/guarigione rilasciati dall'Operatore di Sanità Pubblica o dei referti dei tamponi, rilasciati anche dai MMG se aderenti agli Accordi specifici**, non può essere penalizzato sia nella vita privata che lavorativa!

2) Indicazioni ai cittadini **in Isolamento domiciliare** da parte di ASUGI (allegato 1). Si chiede alla DCS di sapere se le indicazioni contenute nell'allegato provvedimento di Sanità pubblica e in particolare l'invito alle persone sintomatiche in Isolamento a rivolgersi ai Medici di Medicina Generale per effettuare “i test”, siano coerenti con le previsioni di legge, con le indicazioni impartite dalla stessa DCS e con le norme di legge, non solo emergenziali, che stabiliscono i doveri dell'Operatore di Sanità Pubblica.

Su tali criticità, già abbondantemente segnalate in passato, il nostro Sindacato si attende risposte urgenti ovviamente a tutela di cittadini e Professionisti, vista la situazione che diviene ogni giorno più critica: servono semplificazioni prima di chiedere nuovi impegni ai MMG in un sistema dove si fa di tutto per moltiplicare le complessità, risposte che temo però non arriveranno ... come al solito.

Distinti saluti

Gonars, 6 febbraio 2022

Dott. Stefano Vignando